

20601/08



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE ROLL - ESENTE D. 11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Rafaele CORONA - Primo Presidente f.f. -
- Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -
- Dott. Paolo VITTORIA - Presidente di sezione -
- Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
- Dott. Massimo ODDO - Consigliere -
- Dott. Antonio MERONE - Rel. Consigliere -
- Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere -
- Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
- Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -

Oggetto
DISCIPLINARE MAGISTRATI
RICORSO - TERMINE -

R.G.N. 5892/08

Cron. 20601

Rep.

ud. 01/07/08

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

TOSTI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PRENESTINA 178, presso il sig. CARCANO RAFFAELE,
rappresentato e difeso dagli avvocati PIERDOMINICI
FABIO, VISCONTI DARIO, giusta delega in calce al
ricorso;

- *ricorrente* -

2008

contro

727

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;



avverso la sentenza n. 106/07 del Consiglio superiore magistratura, depositata il 13/12/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/08 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;

udito l'Avvocato Fabio PIERDOMINICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

FATTO

Il dr. Luigi Tosti, magistrato, ricorre avverso la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, meglio indicata in epigrafe, pronunciata il 7 dicembre 2007, depositata il 13 dicembre 2007, con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare dell'ammonimento, essendo stato riconosciuto responsabile della incolpazione ascrittagli.

Il ricorso, depositato in data 6 febbraio 2008 presso l'ufficio impugnazione del tribunale di Camerino, è sostenuto da sette articolati motivi, con i quali vengono impugate anche tutte le ordinanze collegiali dibattimentali di rigetto delle questioni preliminari e delle istanze istruttorie.

L'impugnazione si chiude con la formulazione di una "questione preliminare relativa alla celebrazione



dell'udienza di discussione del presente ricorso", con la quale il ricorrente rappresentava l'esigenza di doversi sottrarre al giudizio di questa Corte, nel caso in cui dall'aula di udienza delle SS.UU. e da tutte le aule di giustizia della Repubblica non fossero stati rimossi i crocefissi, che con la loro presenza condizionerebbero in senso confessionale l'amministrazione della giustizia, offendendo altresì il sentimento religioso di chi, come il ricorrente, non si riconosce nella religione cattolica..

DIRITTO

1. Preliminarmente, occorre esaminare la questione della eccepita "visibile confessionalità" degli ambienti nei quali viene amministrata la giustizia italiana.

In fatto, è notorio che nell'aula delle SS.UU. di questa Corte Suprema, non è esposto alcun simbolo religioso. Di ciò ha dato atto il difensore del ricorrente che ha svolto le proprie difese, ai sensi dell'art. 379, secondo comma, c.p.c. Tale comportamento, non può che essere interpretato nel senso che il ricorrente non ha inteso sottrarsi al giudizio della Corte. E' pur vero che il ricorrente riconduce la presunzione di "confessionalità" della giustizia anche alla presenza del crocifisso in altre aule della Corte e degli uffici giudiziari italiani. Intanto, l'arredo laico dell'aula



nella quale viene celebrato il giudizio fa venire meno l'eccezione secondo la quale la presenza del crocifisso avrebbe costituito una "barriera religiosa" alla partecipazione dell'incolpato al giudizio di legittimità.

Quanto all'eventuale presenza del crocifisso in altre aule, la circostanza, in parte, è irrilevante, in quanto, come è noto, non occorre passare per altre aule per accedere a quella delle SS.UU. Per altro verso, non avendo questa Corte poteri istruttori, l'eventuale presenza di crocefissi in altre aule, quale segno della non laicità del "palazzo", andava documentata dalla parte che ha formulato l'eccezione. Infine, l'eventuale presenza di simboli religiosi nelle aule di giustizia della Repubblica, non rileva in questa sede, anche perché la laicità dell'arredo dell'aula delle SS.UU., dove viene esercitata al massimo livello la funzione di nomofilachia della Corte, si pone in contrapposizione all'eventuale arredo "confessionale" delle aule dei giudici di merito (quanto meno sul piano simbolico, al quale fa riferimento il ricorrente) e non può non essere interpretato nel senso che questa Corte garantisce "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge" e "l'unità del diritto oggettivo nazionale" (art. 65 ord. giud.), al di fuori di ogni influenza confessionale.



A parte la considerazione che l'esposizione del crocifisso negli uffici pubblici, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, cui compete la giurisdizione in materia (Cass. SS.UU. 15614/2006), l'esposizione del crocifisso negli uffici pubblici (nella specie. un'aula scolastica) "non contrasta con il principio della laicità dello Stato nel contesto della tradizione culturale e giuridica italiana" (Cons. Stato, sez. VI, 13.2.2006, n. 556). Né è compito della Corte Suprema stabilire quali debbano essere gli arredi delle aule di udienza dei giudici di merito.

Vanno dunque rigettate tutte le eccezioni e le richieste connesse alla questione esaminata.

2. Venendo all'esame del ricorso, rileva il Collegio che lo stesso è intempestivo e, perciò, inammissibile essendo stato proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Infatti, a norma dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (applicabile nella specie, trattandosi di procedimento disciplinare iniziato, il 26 ottobre 2006, dopo il 19.6.2006, data di entrata in vigore del citato d.lgs. 109/2006, ai sensi dell'art. art. 32 dello stesso), il ricorso per cassazione avverso le sentenze della sezione disciplinare del CSM deve essere proposto nei termini previsti dal codice di pro-

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a vertical line.



cedura penale.

Dal combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. c), e 544, comma 2, c.p.p., si evince che il termine per impugnare le sentenze la cui motivazione (non sia stata redatta contestualmente, ma) sia depositata nel termine ordinario previsto dal legislatore, il termine per proporre ricorso è di trenta giorni, dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito. Nella specie, la sentenza è stata pronunciata in data 7 dicembre 2007 e la motivazione è stata depositata il 12 dicembre successivo, quindi nel termine dei trenta giorni previsti dalla legge (art. 19, comma 2, d.lgs. 109/2006), che sarebbe scaduto il 6 gennaio 2008 (posto che il mese di dicembre è di trentuno giorni). Conseguentemente, il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza della sezione disciplinare scadeva il 5 febbraio successivo (posto che anche il mese di gennaio è di trentuno giorni) e, quindi, è tardivo il ricorso depositato il 6 febbraio 2008 presso la cancelleria del Tribunale di Camerino, "personalmente dall'avv. Fabio Pierdominici del foro di Camerino", come si legge in calce all'originale del ricorso (ma vi è in atti anche una "Comunicazione di impugnazione", in data 11.2.2008, diretta alla Segreteria della 1^a divisione di questa Corte, proveniente dalla



Sezione Disciplinare del CSM, a firma del Magistrato segretario, siglata P - 2979/2008, protocollo in arrivo 1172 del 12.2.2008, con la quale si comunica che il ricorso sarebbe stato addirittura presentato il 7 febbraio 2008).

Come è noto, i termini previsti dall'art. 585 c.p.p. sono previsti a pena di decadenza (art. 585, comma 5, c.p.p.) e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. L'acclarata inammissibilità del ricorso rende anche irrilevanti, *a posteriori*, le questioni relative agli arredi delle aule di udienza, posto che il ricorso avrebbe potuto essere deciso direttamente in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, primo comma, n. 1, c.p.c.

Nulla a deliberare per le spese sostenute dalla sola parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 1° luglio 2008

Il Consigliere estensore

(dr. Antonio Mexone)

Il Presidente

(dr. Raffaele Corona)

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, ... **3.0 LUG. 2008** ...
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista